Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Mercoledì, 7 ottobre 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **696**.

Mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « Radioattività » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1101, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Radioattività » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto, stipulato il 4 dicembre 1969, con il quale vengono aumentati i contributi che la Banca di credito finanziario di Milano è tenuta a versare all'Università di Milano per il mantenimento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Radioattività » istituito con convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1101, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della predetta università, nonchè l'impegno del predetto ente del versamento all'università medesima di una somma *una tantum* per indennità di liquidazione spettante ai titolari succedutisi nel posto anzidetto durante il periodo 1° febbraio 1954-31 ottobre 1963.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 121. — CARUSO

Repertorio n. 413

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Radioattività » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stipulata il 31 marzo 1953, n. 74 di repertorio.

L'anno millenovecentosessantanove e questo giorno quattro del mese di dicembre in Milano, presso una sala del rettorato dell'Università degli studi in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me, dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'università e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si

stipulano nell'interesse della università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunziato d'accordo con me ufficiale rogante, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, nella sua qualità di magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1969;

Dall'altra

il dott. Sandro Lentati, nato a Milano il 23 settembre 1909, in rappresentanza della Mediobanca - Banca di credito finanziario, Società per azioni, con sede in Milano, via Filodrammatici, 10, debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione della medesima alla stipulazione del presente atto con deliberazione del 28 ottobre 1969;

Premesso

che con convenzione stipulata il 31 marzo 1953, r. 74, registrata all'ufficio del registro di Milano, atti pubblici, il 1° aprile 1953, n. 26728, mod. 1 vol. 1011, la Banca di credito finanziario di Milano (ora Mediobanca - Banca di credito finanziario) si è assunta l'onere per il finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radioattività presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, obbligandosi a versare il contributo annuo di lire 2.000.000 (duemilioni);

che a seguito di miglioramenti economici susseguenti alla data di stipulazione della predetta convenzione, il costo medio annuo di un professore universitario di ruolo ha raggiunto prima l'importo di L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) poi di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo;

che nella predetta convenzione non era contemplato il fondo susseguentemente determinato dal Ministero della pubblica istruzione nella misura del 20% del trattamento economico, per gli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria;

che ai sensi dell'art. 4 della convenzione istitutiva la Banca di credito finanziario è tenuta ad adeguare al costo effettivo del posto il proprio contributo finanziario annuo;

che il 29 gennaio 1965 venne stipulato, con decorrenza 1° novembre 1963, un atto (n. 287 di repertorio, registrato a Milano il 4 febbraio 1965 al n. 494 T1/ME vol. VI ufficio del registro atti pubblici) aggiuntivo alla convenzione più sopra citata nell'intento di adeguarla ai nuovi costi ed alle disposizioni dettate dal Ministero della pubblica istruzione in materia di cattedre convenzionate e che tale convenzione aggiuntiva non ebbe mai efficacia in mancanza dell'approvazione ministeriale necessaria, causa l'insorgere di difficoltà solo recentemente chiarite e risolte;

Tutto ciò premesso

tra la Mediobanca - Banca di credito finanziario di Milano rappresentata come sopra, e l'Università degli studi di Milano nella persona del magnifico rettore, prof. Romolo Deotto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il presente atto aggiuntivo sostituisce a tutti gli effetti ed annulla l'atto aggiuntivo stipulato tra l'Università degli studi di Milano e la Mediobanca - Banca di credito finanziario di Milano, in data 29 gennaio 1965, repertorio n. 287, registrato a Milano il 4 febbraio 1965 al n. 494 T1/ME vol. VI ufficio del registro - Atti pubblici.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 della convenzione stipulata il 31 marzo 1953, citata in premessa, la Mediobanca - Banca di credito finanziario - si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Milano, mediante versamenti in una unica soluzione entro il mese di novembre di ciascun anno:

a) l'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo, pari a L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) per il periodo 1° novembre 1963-31 ottobre 1965 e L. 5.000.000 (cinquemilioni) a far tempo dal 1° novembre 1965;

b) una somma pari al 20% dei contributi di cui alla lettera *a*) e con le decorrenze ed i periodi in essa previsti, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria. Tale somma è da calcolarsi in ragione di L. 940.000 (novecentoquarantamila) per il periodo 1° novembre 1963-31 ottobre 1965 ed in L. 1.000.000 (unmilione) a far tempo dal 1° novembre 1965.

Si dà atto che la Mediobanca - Banca di credito finanziario dal 1° novembre 1963 ad oggi ha già effettuato una serie di versamenti a fronte degli impegni che ora assume nell'ammontare specificato alle lettere *a*) e *b*): in relazione sarà fatto luogo all'eventuale conguaglio che si renda necessario.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2 sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Mediobanca - Banca di credito finanziario si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Mediobanca - Banca di credito finanziario, si impegna, altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

A modifica dell'art. 3 della convenzione istitutiva del posto, l'Università degli studi di Milano si obbliga a versare annualmente allo Stato, oltre all'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti dallo Stato stesso al titolare del posto convenzionato, anche la somma di cui al comma *b*) del precedente art. 2 per gli effetti suindicati o quella maggior somma dovuta nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti a far tempo dal 1° novembre 1963 e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. Pertanto, vengono di conseguenza modificate la durata e la decorrenza della convenzione originaria così come previsto all'art. 5 della stessa.

L'obbligo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 viene assunto dalla Mediobanca - Banca di credito finanziario, con le decorrenze richiamate, in sostituzione di quello previsto dall'articolo 6, comma secondo, della convenzione originaria di « corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare » nel caso di soppressione a qualsiasi titolo del posto in questione.

Sempre in sostituzione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 6 della convenzione originaria, che rimane abrogato, la Mediobanca - Banca di credito finanziario si impegna a versare all'università in unica soluzione ed una sola volta, corrispondentemente all'intero periodo dalla decorrenza della convenzione originaria al 31 ottobre 1963, la somma di L. 1.556.250 (unmilionecinquecentocinquantaseimiladuecentocinquanta) pari ad una mensilità per anno dell'ultimo stipendio goduto dai titolari succedutisi alla cattedra di radioattività. Tale somma verrà versata dall'università allo Stato.

Art. 6.

Il presente atto aggiuntivo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano sarà registrato in esenzione da tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di tre fogli di cui occupa otto facciate intere e parte della nona facciata.

Romolo DEOTTO
Sandro LENTATI
Mario LUZI, *ufficiale rogante*

Registrato a Milano il 16 dicembre 1969 al n. 5409 71/ME vol. 35 - Ufficio del registro atti pubblici. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **697.**

Mantenimento del posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « Siderurgia » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 659, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di « Siderurgia » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto, stipulato in Genova il 20 novembre 1969; aggiuntivo alla convenzione intervenuta il 18 settembre 1962 fra la Società finanziaria siderurgica (FINSIDER) e l'Università di Genova — approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 659 — istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « Siderurgia » presso la facoltà di ingegneria della predetta università, con il quale viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1970, l'Associazione industrie siderurgiche italiane (ASSIDER) subentra, quale parte contraente, alla società FINSIDER in tutti gli impegni ed obblighi da questa assunti con l'Università di Genova all'atto della precitata convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo di siderurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 122. — CARUSO

Repertorio n. 184

Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Siderurgia » presso la facoltà di ingegneria della Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantanove a questo dì venti del mese di novembre nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me, dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Carmine Alfredo Romanzi da Salvitelle (Salerno), nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta università alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 21 luglio 1969;

dott. Ernesto Manuelli da Roma che interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della Società finanziaria siderurgica FINSIDER, a ciò autorizzato con delibera in data 20 giugno 1969 dal consiglio di amministrazione della Società finanziaria siderurgica FINSIDER per azioni;

cav. del lavoro Dandolo Francesco Rebua da Porto Azzurro (Livorno) nella sua qualità di presidente dell'Associazione industrie siderurgiche italiane ASSIDER, espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 16 luglio 1969 del consiglio direttivo della predetta società;

i quali dando esecuzione a precedenti accordi:

Premesso:

che con convenzione stipulata fra il rettore dell'Università degli studi di Genova e la Società finanziaria siderurgica FINSIDER, in data 18 settembre 1962, registrata il 1° ottobre 1962, n. 2360, la FINSIDER si è assunta l'onere di provvedere al finanziamento delle spese relative alla istituzione, presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova, di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della siderurgia;

che l'Associazione industrie siderurgiche italiane ASSIDER, con deliberazione del consiglio direttivo del 21 marzo 1969, ha manifestato l'opportunità che, per ragioni di equità e di prestigio dell'industria siderurgica nazionale, anche la cattedra di « Siderurgia » dell'Università degli studi di Genova, al cui finanziamento provvede attualmente la FINSIDER, sia convenzionata, come le analoghe cattedre delle Università di Milano e Torino, dall'Associazione industrie siderurgiche italiane ASSIDER;

che la Società finanziaria siderurgica FINSIDER con deliberazione del consiglio di amministrazione del 20 giugno 1969 ha accolto la richiesta della ASSIDER di subentrare, quale parte contraente, nella convenzione che regola l'istituzione del posto di professore di ruolo di « Siderurgia » presso l'Università degli studi di Genova;

che il consiglio della facoltà di ingegneria, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università di Genova riunitisi in data 23, 30 settembre e 21 luglio 1969 hanno accolto, nell'ambito delle rispettive competenze, la richiesta dell'ASSIDER di subentrare alla FINSIDER nella convenzione stipulata il 18 settembre 1962.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Nella convenzione stipulata fra il rettore dell'Università degli studi di Genova e la Società finanziaria siderurgica FINSIDER in data 18 settembre 1962, registrata il 1° ottobre 1962, n. 2360, per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Siderurgia » presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova, alla Società finanziaria siderurgica FINSIDER subentra, quale parte contraente, l'Associazione industrie siderurgiche italiane ASSIDER.

Art. 2.

Tutti gli obblighi e rapporti giuridici derivanti dalla citata convenzione a carico della FINSIDER s'intendono trasferiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, dalla FINSIDER medesima alla ASSIDER.

Art. 3.

In conseguenza di quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2 con effetto dal 1° gennaio 1970, l'università dichiara di accettare e riconoscere, quale unico contraente nella citata convenzione l'ASSIDER.

Art. 4.

Salvo quanto sopra, restano ferme e confermate tutte le clausole e condizioni di cui alla citata convenzione, che la ASSIDER dichiara di ben conoscere in ogni sua parte e di accettare senza riserva alcuna.

Art. 5.

La presente convenzione avrà efficacia dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, scritto da persona di mia fiducia su tre facciate e diciotto righe di questa facciata, viene letto ai comparenti che lo approvano, perché conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

prof. Carmine A. ROMANZI, in detta qualità
dott. Ernesto MANUELLI
cav. del lavoro Dandolo Francesco REBUA
dott. Mario ALBURNO, *rogante.*

Registrato a Genova il 7 gennaio 1970 - Atti pubblici - Mod. 71 M.E.N. - *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1970, n. **698.**

Ripartizione di quaranta posti di assistente ordinario istituiti per l'anno accademico 1969-70.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario di cui milletrecento durante l'anno accademico 1969-70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale, tenuto conto delle riserve previste dall'art. 15 e dall'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62, è stato provveduto alla ripartizione di millecentotrenta posti di assistente ordinario dei milleduecento a disposizione per l'anno accademico 1969-70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, n. 254, con il quale sono stati ripartiti trenta posti di assistente ordinario dei settanta rimasti disponibili sul predetto contingente e sono stati accantonati i rimanenti quaranta posti per le esigenze del riordinamento degli studi della facoltà di architettura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995;

Ravvisata la opportunità di provvedere, ora, alla ripartizione dei predetti quaranta posti fra le cattedre delle facoltà di architettura;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I quaranta posti di assistente ordinario rimasti disponibili sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1969-70, sono ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

	Numero dei posti
Università di Firenze:	—
1) cattedra di composizione architettonica III (già: elementi di architettura e rilievo dei monumenti)	1
2) cattedra di composizione architettonica V (già: elementi di architettura e rilievo dei monumenti)	1
3) cattedra di caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti	1
4) cattedra di storia dell'architettura II (già: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura)	1
5) cattedra di urbanistica I	1
6) cattedra di urbanistica II	1
7) cattedra di pianificazione territoriale urbanistica	1
Università di Genova:	
1) cattedra di composizione architettonica (già: elementi di architettura e rilievo dei monumenti)	1
2) cattedra di storia dell'architettura (già: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura)	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di analisi matematica e geometria analitica	1
2) cattedra di geometria descrittiva (già: geometria descrittiva ed elementi di proiettiva)	1
3) cattedra di storia dell'architettura (già: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura)	1
4) cattedra di composizione architettonica III (già: caratteri distributivi degli edifici)	1
5) cattedra di tecnologia dell'architettura (già: elementi costruttivi)	1
6) cattedra di pianificazione territoriale urbanistica	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di statica (già meccanica razionale e statica grafica)	1
2) cattedra di scienza delle costruzioni	2
3) cattedra di tecnologia dell'architettura (già: elementi costruttivi)	1
Università di Roma:	
1) cattedra di urbanistica I	1
2) cattedra di urbanistica II	1
3) cattedra di composizione architettonica (già: elementi di architettura e rilievo dei monumenti)	3
4) cattedra di storia dell'architettura I A (già: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura I A)	1
5) cattedra di storia dell'architettura II (già storia dell'arte e storia e stili dell'architettura II)	1
6) cattedra di tecnologia dell'architettura (già: elementi costruttivi)	2
7) cattedra di tecnica delle costruzioni (già: tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni)	1

	Numero dei posti
Politecnico di Milano:	—
1) cattedra di arredamento (già: architettura degli interni arredamento e decorazione)	1
2) cattedra di urbanistica I	1
3) cattedra di composizione architettonica (già: elementi di architettura e rilievo dei monumenti)	1
4) cattedra di storia dell'architettura (già: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura) . .	1
Politecnico di Torino:	
1) cattedra di tecnologia dell'architettura B (già: elementi costruttivi)	1
2) cattedra di restauro dei monumenti . .	1
3) cattedra di composizione architettonica (già: elementi di architettura e rilievo dei monumenti)	2
4) cattedra di urbanistica	1
Istituto universitario di architettura di Venezia:	
1) cattedra di composizione architettonica II (già: elementi di architettura e rilievo dei monumenti)	1
2) cattedra di storia dell'architettura (già: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura)	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 123. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **699**.

Proroga del termine utile per compiere le espropriazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 1217.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Visto il decreto presidenziale 14 agosto 1967, n. 1217, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Pozzuoli;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile per compiere le espropriazioni previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto presidenziale 14 agosto 1967, n. 1217, citato nelle premesse, è prorogato di ventiquattro mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 119. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **700**.

Ripartizione di due posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69 a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito;

Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;

Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei trecentosettantacinque posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei duecentoquaranta posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158; 4 giugno 1968, n. 936; 23 giugno 1969, n. 385; 23 ottobre 1969, n. 941 e 2 luglio 1970, n. 605, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti 86, 35, 29, 6, 25, 5, 1, 7, 12, 5, 5 e 2 posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali due altri posti non risultano coperti perchè i relativi concorsi sono andati deserti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I due posti di assistente ordinario attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:	Numero dei posti
1) cattedra di grammatica greca e latina (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)	1

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di scienza dell'ortogenesi (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)	1

Art. 2.

I predetti due posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari e vengono ripartiti come appresso:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Università di Bologna:	Numero dei posti
1) cattedra di diritto civile	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Napoli:	
1) cattedra di tecnica urbanistica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 124. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1970.

Approvazione del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili) per l'esercizio finanziario 1970-71.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata istituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse con la attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Visto l'art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, con il quale è stata istituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », una seconda gestione speciale per provvedere alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1970, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nella misura di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi);

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1969-70 — l'importo di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi), per cui resta disponibile a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per il primo semestre dell'esercizio 1970-71, la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi);

Ritenuto che per l'esercizio 1971 il contributo ordinario dello Stato a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ammonterà a lire 20.000.000.000 (ventimiliardi) e che, pertanto, il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » potrà disporre di una assegnazione di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) per il secondo semestre dell'esercizio 1970-71;

Considerato che per l'esercizio finanziario 1970-71 il contributo straordinario a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Gestione assicurativa contro la disoccupazione, al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », a norma dell'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, ammonterà a lire 30.000.000.000 (trentamiliardi);

Tenuto presente il parere espresso il 13 maggio 1970 dal comitato speciale per gli assegni familiari, circa l'assegnazione, per l'anno 1970, di un contributo ordinario di L. 14.500.000.000 (quattordicimiliardicinquecentomilioni) a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Cassa unica assegni familiari, al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per essere destinato all'I.N.A.P.L.I., all'E.N.A.L.C., all'I.N.I.A.S.A. e ad altri enti che operano istituzionalmente nel settore della formazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e le appendici numeri 1 e 2 relative, rispettivamente, alle entrate ed alle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio 1970-71;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed i preventivi delle entrate e delle

spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » (appendice n. 1) e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » (appendice n. 2) per l'esercizio 1970-71, di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Roma, addì 8 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

TABELLA *A*

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971.

Capitolo Numero	Capitolo Denominazione	Importo Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	10.000.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I. — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	20.000.000.000
2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	*per memoria*
3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, prorogata dal decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2)	*per memoria*
4	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	14.500.000.000
5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	400.000.000
6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	1.200.000.000
	Totale delle entrate ordinarie	36.100.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
7	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*
8	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	30.000.000.000
	A riportare	30.000.000.000
	Riporto	30.000.000.000
9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*), della legge 29 aprile 1949, numero 264)	10.000.000
10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	5.000.000
11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	4.000.000.000
12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (articolo 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituiti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182)	1.300.000.000
13	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (articolo 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	15.000.000
14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	6.700.000.000
	Totale delle entrate straordinarie	42.030.000.000
	Totale generale delle entrate	88.130.000.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	6.150.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	15.600.000.000
3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori e contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettere *a*) e *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	38.400.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche)	250.000.000
	A riportare	60.400.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Riporto . . .	60.400.000.000
5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (articolo 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	*per memoria*
6	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.000.000.000
7	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625 modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, numero 743, prorogata dal decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2)	*per memoria*
8	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	700.000.000
9	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	14.500.000.000
10	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	60.000.000
11	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	100.000.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	81.760.000.000
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
12	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.240.000.000
13	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	5.000.000
	A riportare . . .	6.245.000.000
	Riporto . . .	6.245.000.000
14	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	25.000.000
15	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	50.000.000
16	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli articoli 20, 21 e 22, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla successiva legge 29 luglio 1968, numero 858	50.000.000
	Totale delle spese straordinarie . . .	6.370.000.000
	Totale generale delle spese . . .	88.130.000.000
17	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	88.130.000.000

TABELLA *B*

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971.

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	1.100.000.000
	PARTE I. — *Entrate*	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.000.000.000
2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .	6.240.000.000
	A riportare . . .	12.240.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Riporto . . .	12.240.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	151.000.000
4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dello apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . .	*per memoria*
6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	60.000.000
7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	1.100.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate	13.551.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	14.651.000.000
	PARTE II. — *Spese*	
1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	6.800.000.000
2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	800.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	550.000.000
4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.500.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	1.000.000
	Totale delle spese . . .	14.651.000.000
7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi . . .	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	14.651.000.000

TABELLA *C*

Appendice n. 2 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1971.

(Legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743)

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	35.000.000
	PARTE I. — *Entrate*	
1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12) . .	—
2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	5.000.000
3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3)	20.000.000
4	Entrate eventuali diverse	—
	Totale delle entrate . . .	25.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	60.000.000
	PARTE II. — *Spese*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3)	—
2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali (articoli 3 e 12)	—
3	Spese per la istituzione di appositi centri di formazione professionale (art. 3) . .	—
4	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (articolo 12)	—
5	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	—
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »	—
	Totale delle spese . . .	—
7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi . .	60.000.000
	Totale a pareggio . . .	60.000.000

Roma, addì 8 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9291)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1970.

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 14 ottobre 1969 relativa all'adozione di premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 14 ottobre 1969, concernente premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del precedente decreto 7 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 12 maggio 1970, con il quale è stata approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 14 ottobre 1969 concernente premi speciali unitari per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, la decorrenza relativa all'applicazione dei nuovi premi deve intendersi fissata al 1° gennaio 1970.

Roma, addì 17 settembre 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(9314)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Revoca alla ditta Opera farmaceutica italiana del commendator Giovanni Massone dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 1108 del 5 dicembre 1957, con il quale la ditta Opera farmaceutica italiana del comm. Giovanni Massone fu autorizzata ad attivare in Genova, viale Privato Ameglio, 3, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la lettera del medico provinciale di Genova n. 3226 in data 23 giugno 1970 nella quale si dichiara che le attrezzature tecniche dell'officina farmaceutica sopracitata sono state completamente smantellate ed i relativi locali adibiti ad altri usi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono le condizioni che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel prefato decreto;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Opera farmaceutica italiana del comm. Giovanni Massone l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina sita in Genova, viale Privato Ameglio, 3, concessa con decreto A.C.I.S. n. 1108 in data 5 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(9377)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Revoca alla ditta I.S.O.I. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 4 aprile 1951 con il quale la ditta I.S.O.I. fu autorizzata a produrre specialità medicinali, limitatamente al solo prodotto Neo Mater, nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via S. Vitale, 21;

Vista la ministeriale n. 800.9/13.37/26150 del 2 febbraio 1966, con la quale veniva contestato alla ditta predetta il cattivo stato di manutenzione dei locali e delle attrezzature e la mancanza dei prescritti registri necessari ad attestare le operazioni di controllo invitandole ad eliminare le carenze riscontrate;

Visti i verbali delle ispezioni effettuate in data 23 febbraio 1967 e 28 agosto 1970 dai quali risulta che l'officina di cui trattasi è rimasta chiusa e non più funzionante dalla data in cui furono riscontrati gli inconvenienti sopra cennati;

Ritenuto, pertanto, che non possano ancora sussistere le condizioni che giustificarono il rilascio dell'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel prefato decreto;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta I.S.O.I. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via S. Vitale, 21, concessa con decreto A.C.I.S. del 4 aprile 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(9379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Portula

Con decreto del 16 settembre 1970, n. 13262, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Portula, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 1 in data 14 gennaio 1970.

(9252)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Coggiola

Con decreto del 16 settembre 1970, n. 13807, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Coggiola, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 464 in data 15 dicembre 1969.

(9253)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Pray Biellese

Con decreto del 16 settembre 1970, n. 5532, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Pray Biellese adottato dal comune stesso con deliberazione n. 2 in data 15 gennaio 1970.

(9254)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di La Spezia

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato del terreno riportato nel nuovo catasto terreni del comune di La Spezia col mappale 1840, foglio n. 68.

(9304)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Piacenza

Con decreto interministeriale n. 478, del 15 settembre 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di due strisce di terreno facenti parte del poligono di tiro a segno di Piacenza, censite nel catasto del predetto comune al foglio di mappa n. 40, mappale n. 157 (di mq. 210) e mappale n. 158 (di mq. 220), della superficie complessiva di mq. 430.

(9330)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Licciana Nardi

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Licciana Nardi (Massa-Carrara), con il mappale 5244 del foglio di mappa C, della superficie complessiva di metri quadrati 81.

(9331)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nella provincia di Arezzo

Con decreto ministeriale 24 settembre 1970 ai sensi dello art. 23, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con la legge 2 agosto 1967, n. 799, per tutta l'annata venatoria 1970-71, nella provincia, è vietata la caccia alle specie del daino, capriolo, cervo; dal 1° al 28 febbraio è vietata la caccia al fringuello, ai palmipedi e trampolieri nelle paludi, stagni, prati marciti, corsi d'acqua, laghi, ecc., ed a tutta la selvaggina migratoria dai capanni nei periodi nei quali i terreni circostanti siano tutti o in parte coperti di neve.

(9333)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9447)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970, il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9448)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970 il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9449)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970, il comune di Villamassargia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9452)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9453)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9450)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970, il comune di Usellus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.910.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9451)

Autorizzazione al comune di Villa S. Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1970, il comune di Villa S. Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9454)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 795.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 6 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,52	623,45	623,70	623,62	623,60	623,58	623,40	623,62	623,52	623,60
Dollaro canadese	610,50	611,70	609,75	609,40	609,40	610,40	609,35	609,40	610,50	610,50
Franco svizzero .	144,10	144,07	144,01	144,06	144 —	144,10	144,015	144,06	144,10	144,05
Corona danese .	83,12	83,02	83,1550	83,145	83 —	83,14	83,11	83,145	83,12	83,10
Corona norvegese .	87,23	87,22	87,30	87,245	87,30	87,25	87,21	87,245	87,23	87,20
Corona svedese .	120,25	120,17	120,30	120,29	120 —	120,24	120,235	120,29	120,25	120,20
Fiorino olandese .	173,16	173,13	173,18	173,11	173,10	173,15	173,06	173,11	173,16	173,10
Franco belga .	12,55	12,56	12,5640	12,56	12,55	12,55	12,5585	12,56	12,55	12,55
Franco francese	112,92	112,91	112,91	112,92	112,90	112,95	112,905	112,92	112,92	112,92
Lira sterlina	1487,95	1487,65	1487,90	1488 —	1487,50	1488,30	1487,65	1488 —	1487,95	1487,90
Marco germanico .	171,60	171,55	171,69	171,67	171,60	171,65	171,60	171,67	171,60	171,65
Scellino austriaco .	24,13	24,13	24,14	24,136	24,10	24,13	24,125	24,136	24,13	24,13
Escudo portoghese .	21,76	21,76	21,78	21,77	21,70	21,77	21,775	21,77	21,76	21,75
Peseta spagnola	8,95	8,96	8,96	8,9575	8,90	8,95	8,955	8,9575	8,95	8,95

Media dei titoli del 6 ottobre 1970

Rendita 5 % 1935	98,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,75
» 5 % (Ricostruzione)	85,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,975
» 5 % (Città di Trieste)	85,075
» 5 % (Beni esteri)	83,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,25
» 5,50 % » » 1968-83	81,60
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1970

Dollaro USA	623,51
Dollaro canadese	609,375
Franco svizzero	144,037
Corona danese	83,127
Corona norvegese	87,227
Corona svedese	120,262
Fiorino olandese	173,085
Franco belga	12,559
Franco francese	112,912
Lira sterlina	1487,825
Marco germanico	171,635
Scellino austriaco	24,13
Escudo portoghese	21,772
Peseta spagnola	8,956

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° maggio 1969 al 23 maggio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 775/69, 810/69 e 821/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (5)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 % .	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (5)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (5) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % . .	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % .	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4)	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	104,40
	- i paesi della zona A (5)	130,00
	- l'Algeria e il Marocco	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (6) . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04 A I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- gli altri paesi terzi . .	45,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel- en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- il Regno Unito	36,36
	- la Spagna	31,22
	- gli Stati Uniti d'America	25,56
	- l'Australia .	39,00
	- il Giappone . . .	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada . . .	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(6) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7763)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a duecentosettanta posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1968 con il quale fu indetto un concorso per esami a duecentosettanta posti di notaio ed altresì il decreto ministeriale 6 dicembre 1968 con il quale fu nominata la relativa commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1970 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1970 con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1. Miserocchi Luigi Augusto a Cassolnovo, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
2. Mariconda Gennaro a Calabritto, distretti notarili riuniti di Avellino e S. Angelo dei Lombardi.
3. Lomeo Nicola a Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese.
4. Morello Umberto a Ventimiglia, distretti notarili riuniti di Imperia e S. Remo.
5. Stucchi Lorenzo a Bergamo.
6. Bellone Maria Caterina a S. Bartolomeo in Galdo, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
7. Marmocchi Enrico a Fanano, distretto notarile di Modena.
8. Niutta Carlo a Scaletta Zanclea, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
9. Muzio Emilio a Voghera, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
10. Baralis Giorgio a Casale Monferrato.
11. Napolitano Sergio a Vallata, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
12. Gallo Giorgio a Padova.
13. Cemmi Paolo a Grotte, distretto notarile di Agrigento.
14. Sala Paolo a Sergnano, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.
15. Pizzuto Francesco a Valle d'Olmo, distretto notarile di Termini Imerese.
16. Nessi Alberto a Bormio, distretto notarile di Sondrio.
17. Panvini Rosati Massimo Maria a Bibbiena, distretto notarile di Arezzo.
18. Chiodi Daelli Enrico a Novara, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
19. Cellina Roberto a Pizzighettone, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.
20. Bertani Paolo a Barbania, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
21. Proto Riccardo a Savelli, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone.
22. Marcoz Guido a Chatillon, distretti notarili riuniti di Ivrea e Aosta.
23. Accardo Palumbo Girolamo a Piove di Sacco, distretto notarile di Padova.
24. Testa Lucio a Cerignola, distretto notarile di Foggia.
25. Dalle Luche Dario a Fivizzano, distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa.
26. Gaiani Giovanni a Lama Mocogno, distretto notarile di Modena.
27. Clarkson Massimo a Guspini, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
28. Brunelli Mario a Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia.
29. Sandulli Antonio a Trieste.
30. Grossi Mario a Varzi, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
31. Bordieri Carlo a Venezia.
32. Di Maria Italo a Carpino, distretto notarile di Lucera.
33. Spanò Giovanna ad Altavilla Milicia, distretto notarile di Termini Imerese.
34. Alberti Luigi a Minerbe, distretto notarile di Verona.
35. Guasti Federico a Cortemaggiore, distretto notarile di Piacenza.
36. Felicetti Giuseppe a Torre de' Passeri, distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara.
37. Cesaroni Massimo a Giovinazzo, distretto notarile di Bari.
38. Dinacci Mario a Medesano, distretto notarile di Parma.
39. Spicacci Minervini Arduino a Bellona, distretto notarile di S. Maria C. Vetere.
40. Silenzi Giorgio a S. Vittoria in Matenano, distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo.
41. Vigneri Giovanni Giuseppe a Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania.
42. Basso Ivan Antonio ad Adrano, distretto notarile di Catania.
43. Curione Domenico a Cornuda, distretto notarile di Treviso.
44. Giordano Silvestra ad Ala, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto.
45. Putzolu Roberto a Villacidro, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
46. Giuliani Giancarlo a Senigallia, distretto notarile di Ancona.
47. Gambini Francesco ad Arcola, distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa.
48. Cerini Claudio ad Alessandria, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
49. Vacca Roberto a Senorbi, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
50. Tarsia Eugenio a Soncino, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.
51. Marinaro Gabriele a S. Marco dei Cavoti, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
52. Salaris Paola a Terralba, distretto notarile di Oristano.
53. Trombetta Emilia a Cagli, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
54. Suster Silvio a Mongrando, distretto notarile di Biella.
55. Benincori Alberto ad Urgnano, distretto notarile di Bergamo.
56. De Sena Angela a Fontanarosa, distretti notarili riuniti di Benevento ed Ariano Irpino.
57. Liguori Gennaro a Muggia, distretto notarile di Trieste.
58. del Giudice Ennio a Carpaneto Piacentino, distretto notarile di Piacenza.
59. Lenzi Ciro a Conselve, distretto notarile di Padova.
60. Giuliani Ippolito a Bella, distretto notarile di Potenza.
61. Guarnieri Luciano ad Invorio, distretto notarile di Verbania.
62. Vizzardi Pierandrea a Fontanella, distretto notarile di Bergamo.
63. De Rosa Anna a Bisenti, distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara.
64. Musto Giovannibattista ad Alessandria, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
65. Tavarnelli Giovanni a Marcaria, distretto notarile di Mantova.
66. Gattuso Roberto a Pozzallo, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
67. Corradi Cesare a Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova.
68. Palmieri Elvira a Padula, distretto notarile di Sala Consilina.
69. Mattiangeli Alessandro a Capestrano, distretto notarile di L'Aquila.
70. Alessandrini Claudio a Mondavio, distretti notarili riuniti di Pesaro ed Urbino.
71. Riccardi Riccardo ad Urbino, distretti notarili riuniti di Pesaro ed Urbino.
72. Cardarelli Sergio a Campodarsego, distretto notarile di Padova.
73. Speranza Pietro a Valenzano, distretto notarile di Bari.

74. Paolini Lucio a Vercelli, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
75. Sebastiani Maurizio a Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila.
76. Marzi Antonio a Serravalle Scrivia, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
77. Petrella Giovanna a Carovilli, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
78. Bertolini Sergio a S. Benedetto Po, distretto notarile di Mantova.
79. Clausi Maria Teresa ad Aci S. Antonio, distretto notarile di Catania.
80. Magnani Giovanni a Rovigo.
81. Piccaluga Francesco Lodovico a Cavaglià, distretto notarile di Biella.
82. Lipari Gaspare a Ravanusa, distretto notarile di Agrigento.
83. Santacroce Clara a Pergola, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
84. Nicolini Mario a Canneto sull'Oglio, distretto notarile di Mantova.
85. Monda Gaetano a Minervino Murge, distretto notarile di Trani.
86. Forziati Piacentino a Moliterno, distretto notarile di Lagonegro.
87. Arturo Antonio Pasquale ad Ivrea, distretti notarili riuniti di Ivrea ed Aosta.
88. Carpinelli Amelia a Bitonto, distretto notarile di Bari.
89. Maddalena Pasquale a Capurso, distretto notarile di Bari.
90. Lancini Rosa Maria a Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia.
91. Santoro Vincenzo Maria a Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone.
92. Prato Maurizio a Bovino, distretto notarile di Foggia.
93. Tavoiaccini Paolo a Coggiola, distretto notarile di Biella.
94. Alcaro Giovanni a Martina Franca, distretto notarile di Taranto.
95. Scaldaferri Francesco a Manduria, distretto notarile di Taranto.
96. Tita Gian Antonio a Gargnano, distretto notarile di Brescia.
97. Borgo Eugenio a Frossasco, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
98. Monaco Filomena a Volpedo, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
99. Prever Enrico a Portacomaro, distretto notarile di Asti.
100. Bonoli Paolo a Lendinara, distretto notarile di Rovigo.
101. Brambilla Ulderico a Delebio, distretto notarile di Sondrio.
102. Luosi Luigi a Cremona, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.
103. Novelli Maurizio a Mondovì, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
104. Riedl Maria Teresa a Chiusa, distretto notarile di Bolzano.
105. Bartolini Giuliana a Viggiano, distretto notarile di Potenza.
106. Petroboni Tomaso a Bagolino, distretto notarile di Brescia.
107. Podio Maurizio a Ponte Canavese, distretti notarili riuniti di Ivrea ed Aosta.
108. Lepri Gianfranco a Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia.
109. De Carolis Vincenzo a Palena, distretto notarile di Chieti.
110. Bellini Carlo a Bardi, distretto notarile di Parma.
111. Terranova Grazia Maria Rita a S. Teresa di Riva, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
112. Mottola Francesco a Bitetto, distretto notarile di Bari.
113. Cascino Vincenzo, Fulvio a. S. Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca.
114. Nunnari Mario ad Ariano nel Polesine, distretto notarile di Rovigo.
115. Pagliani Oscar ad Andria, distretto notarile di Trani.
116. De Magistris Riccardo a Gabiano, distretto notarile di Casale Monferrato.
117. Faccioli Pasquale a Licata, distretto notarile di Agrigento.
118. D'Ippolito Salvatore a Cianciana, distretto notarile di Sciacca.
119. Ciampolini Giorgio a Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza.
120. Busilacchio Giacomo Vittorio a Cormons, distretto notarile di Gorizia.
121. Cardelli Giandomenico a Bisceglie, distretto notarile di Trani.
122. Cuffaro Ferdinando a Santeramo in Colle, distretto notarile di Bari.
123. Aureli Carlo ad Udine, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo.
124. Bronzin Mario a Buia, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo.
125. Albanese Francesco Maria a Villa S. Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria.
126. Dallari Giulio a Recoaro Terme, distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa.
127. Rossi Domenico a Trino Vercellese, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
128. Murolo Giuseppe a Corato, distretto notarile di Trani.
129. Frillici Angelo a S. Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona.
130. Marrapodi Pietro a Condofuri, distretto notarile di Reggio Calabria.
131. Fiore Adriano a Livorno Ferraris, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
132. Rossi Luigi a Follina, distretto notarile di Treviso.
133. Breseghello Silvana a Gorizia.
134. Vancheri Gabriele a Ponte di Legno, distretto notarile di Brescia.
135. Lipari Francesco Gioacchino a Menfi, distretto notarile di Sciacca.
136. Narciso Ernesto a Cisternino, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
137. Vallunga Augusto a Puos d'Alpago, distretto notarile di Belluno.
138. Necci Gian Carlo a Scerni, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
139. Acquaviva Luigi a Borgosesia, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
140. Ferrara Mario ad Accadia, distretto notarile di Foggia.
141. Giustiniani Gabriele a Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari.
142. Carugati Salvatore ad Ornavasso, distretto notarile di Verbania.
143. Buscio Pietro a Polcenigo, distretto notarile di Pordenone.
144. Sorrentino Andrea ad Enna.
145. Gamberale Giovanni Carlo a Taormina, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
146. Ronchi Antonio a Teglio, distretto notarile di Sondrio
147. Salvi Angelo a Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani.
148. Somma Michele a Grumo Appula, distretto notarile di Bari.
149. Surace Francesco a Sondrio.
150. Pisano Pietro a Cariati, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
151. Sampietro Pietro Remo a Vignale Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato.
152. Santoro Angelo a Palmi.
153. Bartolini Mario a Gemona del Friuli, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo.
154. Garroni Silvio a Bistagno, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona.
155. Caliendo Stefano a Malè, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto.
156. Cassata Samuele a Racalmuto, distretto notarile di Agrigento.
157. Rescio Antonio a S. Cesareo di Lecce, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
158. Ferrari Emanuele a Cocconato, distretto notarile di Asti.
159. Falessi Alvaro a Palo del Colle, distretto notarile di Bari
160. Gusman Marisa a Terlizzi, distretto notarile di Trani.
161. Suetta Alberto a Garessio, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
162. Zagami Andrea a Montebello Ionico, distretto notarile di Reggio Calabria.
163. Diliberto Salvatore a Caltanissetta.
164. Ghibellini Franco a Cortemilia, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

165. Morandi Vittorio a Cherasco, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
166. Ciarbonetti Maria a Forno di Zoldo, distretto notarile di Belluno.
167. La Spina Salvatore a S. Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta.
168. Sau Antonino a Nuoro, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
169. Liotta Mario a S. Lucia del Mela, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
170. Fazio Guido a Raccuia, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
171. Cepparulo Raffaele a Sant'Arcangelo, distretto notarile di Lagonegro.
172. Scarabosio Aldo a Barge, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
173. Prinetti Luigi a Dronero, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
174. Vincenti Ennio ad Archi, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
175. Severini Luciano a Grosotto, distretto notarile di Sondrio.
176. Barbarisi Fortunata Maria a S. Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera.
177. Colarusso Franco a Tricarico, distretto notarile di Matera.
178. Litterio Camillo a Gissi, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
179. Visco Lucio a Carovigno, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
180. Garofoli Bianca Maria a Polistena, distretto notarile di Palmi.
181. Gatto Giuseppa a Villa Santa Maria, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
182. Inzirillo Giorgio a Raddusa, distretto notarile di Catania.
183. Mirri Giorgio a Pontebba, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo.
184. Scanu Antonello Simone a Ittiri, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
185. Cavandoli Rodolfo a Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania.
186. Cicolani Carlo a La Maddalena, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
187. Guidetti Renato a Nocera Tirinese, distretto notarile di Lamezia Terme.
188. Tavassi Giorgio a Salice Salentino, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
189. Candela Domenico a Diso, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
190. Blandaleone Roberto a Palata, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
191. De Franchis Ignazio a S. Elia a Pianisi, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
192. Cerasi Cesare a Montescaglioso, distretto notarile di Matera.
193. Serio Ugo a Lipari, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
194. Notaro Giuseppe a Decollatura, distretto notarile di Lamezia Terme.
195. Cassina Gabriele Secondo a Castelmauro, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
196. Denora Francesco a Otranto, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
197. Lipari Anna Maria a Militello Val di Catania, distretto notarile di Caltagirone.
198. Giubbini Ferroni Carlo a Presicce, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
199. Demostene Giovanni a Comiso, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
200. Grassi Alfio a Cesarò, distretto notarile di Catania.
201. Lainati Enrico a Barile, distretto notarile di Melfi.
202. Longo Giacomo a Siculiana, distretto notarile di Agrigento.
203. Napoli Vito a Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna.
204. Toscano Paolo a Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa.
205. del Greco Eduardo a Chiaramonte, distretto notarile di Lagonegro.
206. Cassinelli Ernesto a Calangianus, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
207. La Gamma Giorgio a S. Marco Argentano, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
208. Chiodi Daelli Cesare ad Aiello Calabro, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
209. Mulieri Innocenzo, a Belvedere Marittimo, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
210. Andreoni Giulia a Volturara Appula, distretto notarile di Lucera.
211. Tomaselli Giuseppe a Rapolla, distretto notarile di Melfi.
212. Traina Giuseppe Angelo a Ispica, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
213. Marconcini Mario ad Acerenza, distretto notarile di Potenza.
214. Schiavo Folco a Carbonia, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
215. Mascolo Massimo a Fuscaldo, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
216. Saccone Mario a Niscemi, distretto notarile di Caltagirone.
217. Ravani Emma Maria a Bisignano, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari.
218. La Mendola Giuseppe ad Isili, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
219. Porracciolo Filippo Mario a Caltagirone.
220. Borri Alessandro a Siniscola, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
221. Pellizzari Pietro a Pisticci, distretto notarile di Matera.
222. Mulieri Alessandro a Gizzeria, distretto notarile di Lamezia Terme.
223. Barela Sergio a Grassano, distretto notarile di Matera.
224. Onorato Giuliana a S. Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria.
225. Finocchiaro Paolo a Vizzini, distretto notarile di Caltagirone.
226. Cirri Giovanni a Dorgali, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
227. Malerba Luigi a Aidone, distretto notarile di Enna.
228. Cavandoli Stanislao a Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia.
229. Aloisio Salvatore a Forenza, distretto notarile di Melfi.
230. Finelli Matteo a Taverna, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone.
231. Scarfagna Marcello a Locri.
232. De Carli Paolo a Francavilla in Sinni, distretto notarile di Lagonegro.
233. Grondona Francesco a Serrastretta, distretto notarile di Lamezia Terme.
234. Marzano Maria a Grotteria, distretto notarile di Locri.
235. Ingaramo Angelo a Soriano Calabro, distretto notarile di Vibo Valentia.
236. Giordano Angelo a Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta.
237. Torretti Iride a Bianco, distretto notarile di Locri.
238. Carlucci Franca a Fabrizia, distretto notarile di Vibo Valentia.
239. Osnato Pasquale ad Ardore, distretto notarile di Locri.
240. Tranfaglia Maria Giulia a Serradifalco, distretto notarile di Caltanissetta.
241. Benetti Paolo a Cabras, distretto notarile di Oristano.
242. Acciaro Emilio ad Ales, distretto notarile di Oristano.
243. Bedeschi Aramis Giorgio a Ierzu, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
244. Alessio Giulio a Riesi, distretto notarile di Caltanissetta.
245. d'Alonzo Silvia a Mogoro, distretto notarile di Oristano.
246. Marielli Giovanni a Nicosia.
247. Campus Mario Francesco a Leonforte, distretto notarile di Nicosia.
248. Baraldi Antonio a Villarosa, distretto notarile di Enna.
249. Barbati Salvatore ad Agira, distretto notarile di Nicosia.

Il Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1970

SARAGAT

REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1970
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 117

(9462)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica per la cattedra di « Meccanica razionale ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Ritenuta la necessità - previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio - di bandire un concorso ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica per la cattedra di meccanica razionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti della Accademia aeronautica per la cattedra di « Meccanica razionale ».

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria in fisica, ingegneria (nei vari indirizzi), matematica, matematica e fisica;

c) avere compiuto il 18° e non superato il 60° anno di età (limite, quest'ultimo, previsto dall'art. 43 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, per il collocamento a riposo degli assistenti dell'Accademia aeronautica);

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa degli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione) non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile allo ufficio postale, ma sia pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine dianzi precisato.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto, da specificare con la massima esattezza (sarà opportuno che l'aspirante dichiari sotto quale data e presso quale università o istituto lo ha conseguito);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione;

o, in caso diverso:

7-*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta, oltre quella francese, per la prova orale (v. art. 5).

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è composta: - del comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica - Direttore degli studi - presidente, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di università o dell'accademia, membri.

Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova orale di lingue estere.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di meccanica razionale e nella esposizione di una delle teorie relative ad argomenti di meccanica razionale che costituiscono oggetto del relativo corso per il biennio di ingegneria.

La prova orale, comprenderà un colloquio su argomenti di meccanica razionale, la lettura e la traduzione in italiano dal francese e dalla lingua indicata dal candidato di passi concernenti la meccanica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa. Della data di tale prova verra dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti nella votazione complessiva.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 2 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª) nel termine di trenta giorni - stabiliti a pena di decadenza dal titolo di preferenza - decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale d'invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione), entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) diploma di laurea, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea.

Qualora il concorrente dimostrerà di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potrà presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguì il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenersi equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

6) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per mutilati ed invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) documento militare (per i soli candidati di sesso maschile):

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato

è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della loro presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine - avente carattere di perentorietà - di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);
2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);
3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);
2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);
3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);
4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7) del presente articolo);
5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali vien fatto riferimento.

Art. 10.

Per i viaggi che i concorrenti debbano compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupa al momento della nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 12.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Registro n. 40, foglio n. 374

ALLEGATO 1

(Modello domanda di ammissione)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Via XX Settembre - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato il . . . a . . . . ., e residente a . . . . . . , chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica indetto con decreto ministeriale . . . .

A tal fine dichiara sotto personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . ;

(3) . . . . . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . . . . conseguito il . . . . presso . . ;

di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione (5);

di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . . ;

di scegliere per la prova orale, oltre la lingua francese, la lingua (7) . . . . . . ;

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere residente nel comune di . . . . . . alla via . . . . . (8);

(9) . . . . ;

(data) . . . .

Firma
. . . .

(Autenticazione della firma)

---

(1) Cognome e nome;
(2) Se non iscritto nelle liste elettorali indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate;
(4) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza;
(5) In caso diverso indicare i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego;
(6) Per i soli candidati di sesso maschile;
(7) Indicare la lingua estera prescelta, oltre quella francese, per la prova orale;
(8) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi;
(9) Se il candidato è impiegato dello Stato dovrà indicare se è di ruolo o non di ruolo, l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

ALLEGATO 2

Categorie degli aventi titolo a preferenza a parità di merito e relativi documenti dimostrativi

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa

rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornati in ogni sua parte;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornato in ogni sua parte;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione in bollo rilasciata dall'autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (competente Sezione provinciale);

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra ed attestante l'iscrizione all'elenco generale degli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio documenteranno la loro condizione presentando un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) ed i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) 1) le vedove di guerra non rimaritate comproveranno la loro condizione esibendo l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio comproveranno la loro condizione esibendo una dichiarazione in carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

3) le vedove dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato in carta bollata della competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei militari caduti in guerra, dei civili caduti per fatto di guerra e dei caduti per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

u) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

v) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *u*), rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

w) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

x) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero — ove trattisi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

(9384)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche » comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 30 maggio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411/25 in data 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1970, registro n. 22 Difesa, foglio n. 350, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche » comune.

(9485)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « conduttore di forni non elettrici » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª del 25 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411/19 in data 16 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 152, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore di forni non elettrici » qualificato.

(9486)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « giardiniere ed ortolano ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª dell'8 agosto 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 451/Conc. 202 del 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 40 Difesa, foglio n. 326, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « giardiniere ed ortolano » (1 posto), nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(9487)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « meccanico ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 28ª dell'11 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 442/Conc. 202 del 1° dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1970, registro n. 27 Difesa, foglio n. 67, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « meccanico » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni (3 posti).

(9306)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « verniciatore ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 28ª dell'11 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 452/Conc. 202 del 9 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1970, registro n. 34 Difesa, foglio n. 389, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « verniciatore », nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di « verniciatore a spruzzo ».

(9307)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « tipografo ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 30ª del 25 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 449/Conc. 202 del 5 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1970, registro n. 36 Difesa, foglio n. 169, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « tipografo » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni, con la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » (4 posti).

(9308)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.